

**COMUNE DI MONTESEGALE
PROVINCIA DI PAVIA**

**Regolamento per la concessione di
contributi economici a persone fisiche**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 09 del 16.02.2017.

**TITOLO I:
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 1 - Funzioni del Comune nel settore sociale
- Art. 2- Finalità degli interventi
- Art. 3- Oggetto del Regolamento
- Art. 4 - Destinatari.
- Art. 5 - Interventi e Prestazioni.
- Art. 6 - Pubblicizzazione

**TITOLO II:
DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA**

- Art. 7 - Accesso ai servizi
- Art. 8 - Verifica e controllo

**TITOLO III:
INTERVENTI RELATIVI AL BISOGNO ECONOMICO**

- Art.9- Definizione
- Art.10 - Modalità di accesso
- Art. 11 Valutazione dello stato di bisogno
- Art. 12 - Modalità di erogazione delle provvidenze economiche
- Art. 13 - Interruzione o sospensione del contributo

**TITOLO IV:
LE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO**

- Art.14- Contributo Economico Temporaneo
- Art. 15 Esenzione/agevolazione per imposte e/o tasse comunali nei limiti consentiti da specifiche norme
- Art. 16 - Contributo a titolo di Prestito
- Art. 17 - Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti
- Art. 18 - Contributi a sostegno di minori ospiti di famiglie affidatarie
- Art.19 Contributo straordinario
- Art. 20 Servizi scolastici
- Art .21 Bonus energia elettrica
- Art . 22 - Bonus Gas
- Art. 23 Contributi a sostegno canone di locazione - Fondo Sostegno Affitto finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con grave disagio economico
- Art. 24 Contributi per abbattimento tariffe residenze anziani

**TITOLO V:
NORME TRANSITORIE FINALI**

- Art. 25 Utilizzo dei dati personali
- Art. 26 Entrata in vigore

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Funzioni del Comune nel settore sociale

1. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale ai sensi del D.P.R n. 616/77, della Legge. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nonché della Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario". Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando i servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedendo sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte, in coerenza con gli artt. 2 - 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 - Finalità degli interventi

1. Il sistema di interventi e prestazioni sociali, erogati dal Comune, si prefigge – nel rispetto della persona e della sua dignità – di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrastare l'esclusione sociale e di favorire l'autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, evitando il cronicizzarsi delle dipendenza assistenziale. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al superamento delle situazioni di disagio socio-economico, all'interno di progetti sociali costruiti considerando le risorse personali, familiari, sociali, istituzionali e informali presenti nel contesto di vita e nella rete sociale. Il sostegno economico è quindi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee che – all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o del contesto parentale o sociale – deve tendere all'autonomia della persona e del nucleo familiare ed all'integrazione sociale.
2. Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano ai principi di universalità, equità, imparzialità, trasparenza e personalizzazione degli interventi.

Art. 3 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale che comprendono benefici economici e prestazioni sociali agevolate atti a promuovere il benessere sociale, ad accompagnare lo sviluppo della persona e delle famiglie nell'intero ciclo di vita, prevenendo il disagio sociale e socio-economico, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a bilancio del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto che ogni cittadino goda di pari dignità e in ottemperanza della legge che prevede l'applicazione ISEE per i servizi destinati alla generalità dei soggetti e collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.
3. Per quanto sopra si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 e successive modifiche, e al D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 (I.S.E.E. – Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Art. 4 - Destinatari

1. Il presente Regolamento è rivolto a tutti i cittadini descritti nell'art. 2 comma 1 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini residenti e regolarmente soggiornanti nel territorio del Comune di Monteseale.
2. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'art. 129 comma 1 lettera h) del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 112.
3. Sono ammessi ai benefici disciplinati dal presente Regolamento coloro che si trovano in stato di bisogno ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3, determinato dall'esistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. condizione di povertà o con reddito insufficiente, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare;
 - b. presenza nel nucleo familiare di persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse;

- c. verificata situazione – anche temporanea – di rischio di emarginazione o di pregiudizio per il singolo o per il suo nucleo familiare.

Art . 5 - Interventi e Prestazioni

1. Allo scopo di consentire ai cittadini di disporre di risorse economiche per il superamento di situazioni di bisogno nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune, in linea con altre tipologie di regolamenti che prevedono agevolazioni, può erogare i seguenti contributi economici:
 - Contributi economico temporaneo
 - esenzione/agevolazione per imposte e/o tasse comunali nei limiti consentiti dalle specifiche norme;
 - contributo a titolo di prestito
 - contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti
 - interventi a favore di minori ospiti di famiglie affidatarie.
 - contributi straordinari
2. A fronte dell'erogazione di cui sopra, l'Amministrazione valuterà se richiedere la disponibilità dei cittadini/e a cui verrà concesso il contributo economico, all'iscrizione all'albo comunale dei volontari/e, secondo le modalità definite dal presente regolamento.

Art . 6 - Pubblicizzazione

1. Il Comune rende noto ai cittadini le modalità di accesso e di erogazione di servizi e prestazioni sociali attraverso il Segretariato Sociale, il periodico comunale, il sito web del Comune, i manifesti da esporre sul territorio e nei locali pubblici.

TITOLO II - DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

Art . 7 - Accesso ai servizi

1. Il presente Regolamento specifica, per ogni servizio e per ogni prestazione economica, le modalità di attuazione degli interventi e ne prevede le modalità di accesso, di ammissione, di esenzione e/o di contribuzione, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 3.
2. Per i criteri relativi alla determinazione della situazione economica, si tiene conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come definito dalla normativa vigente.
3. Al fine di una valutazione socio-economica globale, il Servizio Sociale, per le prestazioni economiche di cui al comma 1, nella valutazione complessiva della situazione reddituale, oltre all'ISEE, considererà anche le somme relative a benefici economici derivanti da condizioni riconosciute di invalidità (civile, per causa lavoro, ecc...), nonché di altri aiuti o benefici economici erogati a seguito di disposizione legislative nazionali e regionali o da altri Enti, percepiti dal soggetto richiedente o dal suo nucleo familiare, anche se le stesse non costituiscono reddito ai fini IRPEF, in quanto trattasi di benefici erogati al fine di favorire l'assistenza, l'autonomia della persona e l'integrazione sociale, attraverso l'utilizzo di prestazioni e servizi.

Art. 8 - Verifica e controllo

1. Il Comune si riserva di controllare con gli strumenti messi a disposizione dalla legge ed anche eventualmente con organi competenti di altri enti pubblici, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

TITOLO III - INTERVENTI RELATIVI AL BISOGNO ECONOMICO

Art .9 – Definizione

1. Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero l'esenzione/riduzione del pagamento di determinati servizi, secondo le modalità definite dall'art.5 del presente regolamento.
2. I contributi disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio approvato annualmente dal Consiglio Comunale, tenuto conto delle regole di finanza pubblica.

Art .10 - Modalità di accesso

1. La richiesta di assistenza economica deve essere presentata dall'interessato, da un familiare oppure dal Tutore o dall'Amministratore di Sostegno con nomina del Tribunale Ordinario/Minorenni al Settore Servizi Sociali i cui operatori, avvalendosi delle specifiche competenze professionali, hanno il compito di:
 - informare il richiedente sul tipo di prestazioni economiche disponibili in ambito comunale e sovracomunale;
 - indirizzare il richiedente verso eventuali altri servizi idonei a rispondere ai bisogni espressi.
2. L'erogazione delle provvidenze di natura economica è disposta a fronte di un progetto individualizzato, elaborato dai Servizi sociali, che indichi:
 - obiettivi dell'intervento e i tempi;
 - la tipologia e eventuale durata dell'erogazione del contributo;
 - eventuali altri interventi da attuare per il superamento dello stato di bisogno e finalizzati all'integrazione sociale della persona.
3. Le richieste presentate da persone già in carico ad altri servizi sono valutate previo contatto con l'operatore di riferimento, anche attraverso la richiesta di una relazione scritta.
4. Il richiedente inoltra istanza su apposito modello all'Ufficio Servizi Sociali che provvederà ad inviarla all'Ufficio protocollo. Tale domanda dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria e dalla situazione reddituale, familiare e personale, in osservanza del D.lgs. 109 del 31.03.1998 e successive integrazioni e modifiche. Il modello allegato potrà subire variazioni in base ad aggiornamenti normativi della materia trattata.
5. Nel modulo di domanda è prevista la possibilità di effettuare i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e l'assunzione delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 – Valutazione dello stato di bisogno

1. Il beneficio economico va riconosciuto a persone singole o nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno. La valutazione dello stato di bisogno verrà effettuata dai Servizi Sociali del Comune.

In prima istanza verrà considerata la situazione economica del cittadino e successivamente, ma in modo integrato, i seguenti fattori:

- condizione psico-fisica del richiedente;
- presenza nel nucleo di familiari disoccupati, anziani malati o minori in condizioni di pregiudizio;
- valutazione della capacità del richiedente a produrre reddito e disponibilità di mezzi per la sua produzione;
- esistenza di persone obbligate per legge agli alimenti (art.433 Codice Civile). In questa occasione verrà valutata la possibilità oggettiva da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

2. Le richieste pervenute vengono prese in esame dai Servizi Sociali del Comune, che individuano gli interventi che meglio rispondono al bisogno dell'interessato.
3. I Servizi Sociali del Comune redigeranno apposita relazione, in accordo con il competente assessorato, e la stessa sarà sottoposta alla Giunta Comunale.

Art . 12 - Modalità di erogazione delle provvidenze economiche

1. Tutte le tipologie di contributo previste dal presente regolamento, ad eccezione del contributo straordinario, saranno sottoposte al parere preventivo della Giunta Comunale sulla base di quanto previsto dal precedente articolo.
2. La Giunta Comunale, entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda, si esprime in merito.
3. La concessione del beneficio economico è comunque disposta con un atto di determinazione del Responsabile del Settore nel rispetto di quanto previsto dall'art.11 del presente regolamento
4. Le provvidenze economiche vengono erogate direttamente al richiedente.
5. Qualora il destinatario non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi e/o i contributi ricevuti in denaro, ovvero sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico accertato dai Servizi sociali, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne deve garantire il corretto utilizzo.

Art . 13- Interruzione o sospensione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa od interrotta quando il Responsabile del Settore accerta, tramite la relazione dei Servizi sociali, che sono venuti meno la situazione di bisogno ed i presupposti del progetto definito nel corso del processo di aiuto. Della sospensione od interruzione del contributo viene data comunicazione all'utente ai sensi della Legge n° 241/90 e successive integrazioni e modifiche.
2. Analoga comunicazione viene effettuata alla Giunta Comunale.

TITOLO IV – LE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

Art . 14 - Contributo Economico Temporaneo.

1. Per contributo economico temporaneo si intende un'erogazione economica limitatamente al tempo in cui permane lo stato di bisogno (stato di disoccupazione involontaria, lunghe assenze dal lavoro per malattia, cure mediche improrogabili e costose, ecc.) ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, ricercando contestualmente altre forme di intervento atte a rimuovere la situazione di disagio.
2. Il contributo economico temporaneo può consistere anche:
 - nella riduzione/esenzione di costi e rette di servizi a domanda individuale gestiti dal comune o da altri enti;
 - nel pagamento di bollette per consumi domestici, quali energia elettrica, acqua potabile, gas metano.
3. Tale contributo può essere erogato per un massimo tre mesi, prorogabile una sola volta nel corso di un anno solare solo in casi di particolare gravità individuati dai Servizi sociali secondo le modalità previste all'art.11.

Art. 15- Esenzione/agevolazione per imposte e/o tasse comunali nei limiti consentiti dalle specifiche norme

1. Per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si rinvia ai rispettivi regolamenti comunali.
2. Resta inteso che le esenzioni/riduzioni proposte saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con specifico provvedimento del competente responsabile.
3. I Servizi sociali valutano la particolare situazione di disagio sulla base di quanto previsto dall'art.11 potrà, in accordo con il Servizio Tributi, valutare la concessione di rateizzazione per il pagamento di imposte e/o tasse comunali.

Art . 16 - Contributo a titolo di Prestito

1. Per contributo a titolo di prestito si intende il sussidio e/o il beneficio economico erogato a favore di persone che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti e del tutto eccezionali. Le predette condizioni saranno verificate dai Servizi sociali secondo le modalità di cui all'art.12.
2. Il richiedente sottoscriverà un atto di impegno nei confronti del Comune, redatto con l'aiuto dei Servizi sociali, nel quale dovranno essere definiti tempi e modalità previsti per la restituzione della somma, senza interessi. Le modalità della restituzione saranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma

erogata e della capacità di reintegro del beneficiario. Copia di tale atto di impegno dovrà essere fornita al Settore Finanziario.

3. Qualora il cittadino non ottemperi agli accordi, il Servizio Sociale, sulla base di un rivalutazione della situazione, proporrà alla Giunta Comunale di:
 - riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino; -
 - prorogare la scadenza della restituzione del prestito;
 - esperire azioni di rivalsa a cura del competente ufficio, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover modificare gli accordi del prestito.

Art. 17 - Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti

1. Per Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e/o la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Legge Regionale 28/91 Fondo Sociale per l'affitto, Dote Scuola, ecc...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (Provincia, Regione, ecc.).
2. L'istruttoria delle istanze, la concessione e l'erogazione delle stesse sono definite dalle norme e dai provvedimenti normativi a loro dedicati.

Art. 18 – Contributi a sostegno di minori ospiti di famiglie affidatarie

1. Nei casi in cui un minore residente nel territorio comunale di Montesegele venisse collocato in famiglia diversa da quella naturale tramite l'istituto dell'Affido Familiare, sia esso consensuale o disposto dall'autorità giudiziaria sulla base di un progetto definito dal Servizio Sociale professionale, a favore della famiglia affidataria viene erogato un contributo economico per le spese di mantenimento del minore. L'Entità di tale contributo viene stabilita in base a quanto approvato dall'Assemblea dei Sindaci del distretto socio sanitario e dell'Ambito di Zona.
2. Nel caso in cui si tratti di affido parentale (l'affidamento di un minore su proposta del Servizio Sociale professionale o su disposizione del Tribunale per i minorenni a parenti entro il IV grado ex art.433 C.C.), il Comune ha facoltà di erogare un contributo mensile su base annuale in base a una proposta del Servizio Sociale professionale, previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. Tale tipologia di contributo non prevede la presentazione di istanza da parte della famiglia affidataria.

Art. 19 - Contributo Straordinario

1. Per contributo straordinario si intende qualsiasi tipo di contributo economico non rientrante nella categoria dei contributi sopra elencati, rivolto ai cittadini/e che si trovano a far fronte a necessità di carattere eccezionale e a copertura di bisogni straordinari. La caratteristica dell'eccezionalità del bisogno verrà valutata dai Servizi sociali, così come previsto dall'art.12 del presente regolamento.
2. Possono accedere al contributo straordinario i soggetti avente un'attestazione I.S.E.E. massimo di € 10.000,00 per nucleo familiare anagrafico.
3. E' necessaria la relazione dei Servizi sociali che attesti la finalità dell'intervento economico secondo quanto previsto dall'art. 11.
4. In presenza dei predetti requisiti, la persona ha titolo per accedere al contributo straordinario il cui valore massimo sarà calcolato applicando la regola della proporzionalità inversa.

$$\text{Contributo da erogare} = \frac{\text{€ 10.000} \times \text{€ 100}}{\text{ISEE del beneficiario}}$$

Esempi:

ISEE RICHIEDENTE	FORMULA	CONTRIBUTO
€. 5.000	$\frac{\text{€}. 10.000 \times 100}{\text{€}. 5.000}$	€. 200
€. 2.350	$\frac{\text{€}. 10.000 \times 100}{\text{€}. 2.350}$	€. 426
€. 8.000	$\frac{\text{€}. 10.000 \times 100}{\text{€}. 8.000}$	€. 125
€. 1.450	$\frac{\text{€}. 10.000 \times 100}{\text{€}. 1.450}$	€. 690 Il Contributo sarà in ogni caso di € 500 che è il contributo massimo erogabile

4. I contributi economici sulla base della predetta proporzione vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 (applicando la suddetta formula).

Art. 20 - Servizi scolastici

E' determinata in euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00)) la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) entro la quale i servizi di assistenza scolastica erogati dal Comune (servizio di refezione scolastica, servizio di trasporto scolastico, servizio di pre e dopo-scuola) potranno essere ottenuti gratuitamente dai cittadini residenti ossia senza il pagamento di un corrispettivo al Comune;

Art. 21 - Bonus energia elettrica

Il Bonus Elettrico è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità per l'energia con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, che presentino una certificazione ISEE:

- con valore dell'indicatore fino a 7.500 € per la generalità degli aventi diritto
- con valore fino a 20.000 € per i nuclei familiari con più di tre figli a carico.

L'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è uno strumento largamente utilizzato in Italia per l'accesso a prestazioni assistenziali o a servizi di pubblica utilità e permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio immobiliare, dei titoli posseduti (conti correnti, azioni, BOT e simili) e del numero di componenti della famiglia.

Hanno inoltre diritto al bonus elettrico per gravi condizioni di salute tutti i clienti elettrici presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

In questi casi, per avere accesso al bonus elettrico, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti:

- la necessità di utilizzare tali apparecchiature,

- il tipo di apparecchiatura utilizzata;
- l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata
- la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l'apparecchiatura.

Il bonus elettrico per gravi condizioni di salute è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus dal 2013 è stato modificato e differenziato in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al tempo giornaliero del loro utilizzo.

La modulistica è disponibile e scaricabile dal sito dell'Autorità per l'energia: <http://www.autorita.energia.it/>

La domanda per il riconoscimento del bonus sociale si presenta presso il Comune

Il disagio economico è riconosciuto per 12 mesi; al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione, per tener conto delle eventuali variazioni intervenute con riferimento al nucleo familiare, al suo reddito e alle caratteristiche della fornitura.

Per i casi di grave malattia che imponga l'uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita, il bonus sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare tali apparecchiature. Il cessato uso di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al Comune di residenza.

Art . 22 - Bonus Gas

Il Bonus Gas, introdotto dal Ministero dello Sviluppo economico e reso operativo dall'Autorità per l'energia, è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e quelle numerose.

Il bonus gas è cumulabile con il bonus elettrico.

Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas metano distribuito a rete (non per il gas in bombola o per il GPL) con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE:

- non superiore a 7.500 euro
- non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

Il valore del bonus sarà differenziato:

- per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; solo riscaldamento; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme)
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione (famiglie fino a 4 componenti-famiglie oltre a 4 componenti)
- per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località).

Il Bonus Gas è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo il contratto di fornitura, perciò continua ad essere valido anche in presenza di cambio di fornitore, così come in caso di cambio di residenza del cliente che ha presentato la richiesta.

Modalità di corresponsione

Per tutti i clienti che hanno sottoscritto un contratto per la fornitura di gas naturale (CLIENTI DIRETTI), il bonus sarà riconosciuto come una componente di deduzione nelle bollette (l'importo relativo all'applicazione del bonus verrà indicata in una voce separata in ogni bolletta).

Chi ha un impianto di riscaldamento centralizzato-condominiale e non ha un contratto diretto (CLIENTI INDIRETTI), invece, potrà ritirare il bonus presso gli sportelli delle Poste Italiane che comunicheranno al beneficiario la data a partire dalla quale sarà possibile riscuotere il bonifico presso gli uffici postali.

Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l'eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.

La modulistica è disponibile e scaricabile dal sito dell'Autorità per l'energia: <http://www.autorita.energia.it/>

La domanda per il riconoscimento del bonus gassì presenta presso il Comune di residenza.

Art. 23 - Contributi a sostegno canone di locazione - Fondo Sostegno Affitto finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con grave disagio economico

E' previsto Il F.S.A. - Fondo Sostegno Affitto che è un contributo economico (a carico dello Stato, della Regione e del Comune) destinato alle famiglie in difficoltà con il pagamento dell'affitto sul mercato privato. Beneficiari del fondo sono gli inquilini che hanno un contratto di locazione con proprietari privati. Per consentire l'accesso al contributo il Comune ogni anno pubblica un apposito bando dove vengono indicate le condizioni, i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

La Regione Lombardia annualmente delibera il bando "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico a favore delle famiglie che hanno difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

Il aderisce al bando ed ha istituisce lo Sportello Fondo Sostegno Affitto indicando la data di presentazione delle domande.

Il Bando di norma è rivolto ai nuclei familiari in locazione in situazione di grave disagio economico con un ISEE-fsa non superiore ad un importo determinato dal bando.

Il contributo erogabile viene definito dal bando.

Il contributo, salvo diversa determinazione del bando, può essere erogato direttamente al conduttore, che presenti, contestualmente alla domanda di contributo, dichiarazione del locatore dell'assenza di morosità, ovvero documentazione valida a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione. In mancanza di tale documentazione, il contributo sarà erogato direttamente a quest'ultimo, a titolo di compensazione del debito.

Requisiti di partecipazione

Il contributo di norma e salvo diverse determinazioni del bando è destinato ai cittadini che:

- hanno residenza anagrafica e abitazione principale nel Comune di Monteseale;
- sono titolari di un contratto di locazione valido e registrato o in corso di registrazione, ai sensi della legge 431 del 1998 per unità immobiliare sita nel Comune di Monteseale;
- sono titolari di un contratto di locazione a canone moderato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 bis), del R.R. 1/2004, che nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale.
- possiedono la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
- in caso di cittadinanza di altro Stato (non appartenente all' Unione Europea): devono essere in possesso del permesso di soggiorno/carta di soggiorno ed essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni in Regione Lombardia e devono svolgere una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo;
- non avere ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici e/o unità immobiliari di Edilizia

Residenziale Pubblica locata secondo la normativa regionale, ad eccezione dei contratti a canone moderato con i requisiti previsti nel bando;

- non essere proprietari di alloggi in Lombardia adeguati alle esigenze del nucleo familiare.
- le unità immobiliari non devono essere incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non devono avere una superficie utile netta superiore ai 110 mq.

CONTROLLI : Il Comune, in quanto Ente erogatore effettuerà i controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni rese dai cittadini per ottenere il contributo, così come previsto dagli artt. 71 e 72 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 24 - Contributi per abbattimento tariffe residenze anziani

Gli interventi economici finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali a favore di persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti hanno lo scopo di assicurare a quest'ultime, anche qualora versino in situazione di difficoltà economica, gli interventi socio-assistenziali e di cura di cui necessitano.

Il contributo è erogato in modo diversificato in relazione alla situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti.

La scelta della struttura deve essere concordata con il Servizio Sociale Comunale.

L'ammontare dell'intervento economico è pari alla differenza tra l'importo della retta mensile di ricovero e la quota di partecipazione della persona ricoverata e/o dei famigliari tenuti agli alimenti, sulla base della situazione reddituale dell'interessato e dei parenti tenuti agli alimenti;

L'ammontare del contributo viene stabilito tramite verifica della situazione economica da parte del Servizio Sociale Comunale ed a seconda della disponibilità di Bilancio.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 25- Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza per l'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento di funzioni che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni e a soggetti privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione.
3. Ai fini del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il presente regolamento garantisce ad ogni persona fisica il diritto alla riservatezza e all'identità personale, in modo particolare nei confronti dell'elaborazione automatica dei dati personali che la riguardano. Disciplina il trattamento dei dati personali gestiti od utilizzati dall'Amministrazione Comunale in attuazione della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive integrazioni e modifiche. Assicura che tale gestione e trattamento siano attuati nel rispetto dei principi che ispirano la Costituzione, lo Statuto Comunale e siano coerenti con il dettato del Regolamento sull'accesso.
4. Il procedimento amministrativo idoneo all'erogazione del contributo economico dovrà garantire il rispetto del comma 4 art.26 del D.Lgs 33/2013 attraverso l'uso di un codice identificativo del beneficiario.
5. Tutti i limiti di reddito e parametri economici previsti dal presente regolamento potranno essere rivisti annualmente dalla Giunta Comunale in fase di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° marzo 2017.

	COMUNE DI MONTESEGALE Provincia di Pavia
--	---

FAC SIMILE MODELLO PER ISTANZA DI CONTRIBUTO ECONOMICO II/la

sottoscritto/a _____

(nome)

(cognome)

Nato a _____ il _____

Residente a _____ in Via _____

Tel. _____ e-mail _____ -

Nucleo familiare composto da: _____

CHIEDE

L'ELARGIZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

A tale scopo allega la seguente documentazione relativa a tutto il nucleo familiare:

☐ Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

☐ Copia documenti utili a giustificare la richiesta (elencare:)

☐ Ultimo estratto C/C relativo a tutti i componenti del nucleo familiare

☐ Ultima busta paga relativo a tutti i componenti del nucleo familiare

☐ Documenti inerenti la condizione occupazionale/o non occupazionale del nucleo familiare

☐ Invalidità/inabilità

☐ Carta d'identità

☐ Permesso di soggiorno in corso di validità

☐ documentazione relativa a redditi non soggetti a Irpef non ricompresi nel calcolo I.S.E.E.

☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.26 del D.P.R. 445/2000);

In considerazione della presente richiesta autorizzo il Comune:

1. ad attivare tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare la veridicità della presente dichiarazione impegnandomi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire nel tempo relativamente alla situazione esposta.
2. al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la richiesta in questione.

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la sua personale responsabilità che quanto affermato sopra corrisponde a verità.

Firma